

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI DEL CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA

ART. 1 - ISTITUZIONE ED OGGETTO

1.1. Con il presente regolamento (di seguito, per brevità, "Regolamento") il Consorzio Forestale Presolana (di seguito "Consorzio", ovvero "Stazione appaltante") istituisce un **Albo Fornitori** (di seguito anche "Elenco"), ai sensi dell'art. 15 del proprio "Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi, forniture".

1.2. Il presente regolamento redatto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, regolati dall'Ordinamento Comunitario, disciplina la tenuta, l'aggiornamento e ogni altro profilo di gestione dell'Albo Fornitori, previsto dall'art. 125, comma 12 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici", di seguito "Codice"), per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia.

1.3. L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi) per i quali risultano preliminarmente dichiarati e comprovati ai sensi del D.P.R. 445/2000 i requisiti di ordine generale, capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 34, 37, 38, 39, 41 e 42 del Codice.

1.4. L'iscrizione di un operatore economico nell'Elenco costituisce presunzione di idoneità di partecipazione per quel soggetto alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte del Consorzio.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Candidato: operatore economico che richiede l'iscrizione all'Elenco Fornitori Qualificati.

Codice dei Contratti Pubblici: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

Albo Fornitori (Albo): Albo costituito dagli Elenchi di operatori economici istituiti per ciascun Gruppo Merci.

Elenco Fornitori (Elenco): elenco di operatori economici qualificati fra i quali selezionare i partecipanti per l'affidamento di prestazioni rientranti nel Gruppo Merce di riferimento.

Fornitore Qualificato: il soggetto che ottiene l'iscrizione all'Albo fornitori per un determinato Gruppo Merce.

Categorie Merceologiche: raggruppamento omogeneo di beni, lavori o servizi da approvvigionare.

Richiesta di Iscrizione (o Qualificazione): è la richiesta da parte di un operatore economico di essere iscritto all'Albo Fornitori per un determinato Gruppo Merce.

ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE

3.1. Il presente elenco sarà utilizzato dal Consorzio, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di forniture di beni e servizi (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed ulteriori provvedimenti di settore), nonché delle norme regolamentari stabilite dal Consorzio per l'acquisizione di beni, servizi e forniture in economia, per l'espletamento delle procedure in economia ed in particolare:

- nella scelta degli operatori da invitare per le acquisizioni in economia di importo compreso tra i 40.000 Euro e i 200.000 Euro;
- nella scelta degli operatori da invitare per le procedure negoziate senza la pubblicazione di un bando, nei casi consentiti dalla legge;
- nella scelta dell'operatore verso il quale provvedere in affidamento diretto per acquisizioni di

importo inferiore a 40.000 Euro.

3.2. La Stazione appaltante ha facoltà, con scelta motivata, di rivolgersi a soggetti non iscritti all'Albo; la motivazione deve avere ad oggetto le caratteristiche peculiari della procedura di affidamento, tali da giustificare la scelta di soggetti esterni all'Elenco.

3.3. In considerazione di quanto sopra, la domanda di iscrizione all'Elenco, le dichiarazioni e documentazioni ovvero gli altri elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Elenco medesimo, senza la costituzione di un vincolo in capo al Consorzio in ordine all'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti.

ART. 4 - OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE

Possono presentare domanda d'iscrizione all'Elenco i seguenti operatori economici, purché non versino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del Codice e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento:

- a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni del Codice Civile;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e s. m.i., e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, ai sensi dell'art. 34 del Codice dei Contratti;
- e) ogni altro operatore economico che rientri nelle fattispecie indicate all'art. 34 e seguenti del citato Codice ovvero tutti gli operatori economici individuati dalla normativa comunitaria.

ART. 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

5.1. L'operatore economico che avvia con la propria richiesta il procedimento di iscrizione all'Elenco deve dichiarare e comprovare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di seguito predeterminati:

- a) avere un oggetto sociale espressamente ricomprendente l'attività per cui si chiede l'iscrizione nell'elenco;
- b) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione;
- c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e delle condizioni di esclusione dalla possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- d) essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia;
- e) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla vigente normativa in materia;
- f) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e delle tasse;
- g) prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

5.2. L'operatore economico deve altresì dichiarare e comprovare nelle stesse forme previste dall'art.

5.1. i seguenti requisiti di ordine speciale:

- a) indicazione dell'oggetto sociale e la sintetica descrizione dell'attività svolta dal soggetto richiedente con dichiarazione circa il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi o nel minor tempo di svolgimento di attività;
- b) eventuali certificazioni di qualità e attestazioni in possesso dell'operatore.

5.3. Il Consorzio può avviare procedure di controllo di conformità e di permanenza dei requisiti

contenuti nelle dichiarazioni e nei documenti che corredano le domande di iscrizione.

ART. 6 - FORMA DELLA DOMANDA

6.1. Gli operatori che intendono richiedere l'iscrizione all'Elenco, devono presentare domanda mediante il modulo di cui all'Allegato A all'avviso di costituzione dell'Albo fornitori, disponibile sul sito web del Consorzio e presso la sede della Stazione Appaltante.

6.2. Nel modello di domanda sono rese le dichiarazioni che verranno fornite ai sensi del D.P.R. 445/2000.

6.3. Con la sottoscrizione l'operatore economico istante dichiara il possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione all'Elenco.

6.4. La domanda deve contenere l'indicazione della tipologia di prestazione (lavori, servizi, forniture) e di una o più categorie merceologiche per le quali l'operatore economico intende iscriversi.

6.5. La richiesta di iscrizione dovrà essere indirizzata al *Consorzio Forestale Presolana, via Dalmine, 1, 24020 – Castione della Presolana (BG)* recando all'esterno la dicitura "Albo fornitori – domanda d'iscrizione", ovvero formalizzata tramite posta elettronica all'indirizzo: info@cfpresolana.it, ovvero via fax al n. 0346 62474.

6.6. La domanda dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore economico.

ART. 7 - PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

7.1. Qualsiasi operatore economico può richiedere in qualsiasi momento di essere inserito nell'Elenco fornitori del Consorzio.

7.2. Le richieste di iscrizione possono avere ad oggetto più categorie merceologiche, di cui all'Allegato B, nelle quali l'operatore intenda essere inserito.

7.3. Il Consorzio in seguito alla richiesta dell'operatore economico interessato all'inserimento nell'albo fornitori e alla conseguente verifica circa la completezza ed esaustività della richiesta, sarà tenuto all'adozione del provvedimento espresso di iscrizione nell'Elenco, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dalla richiesta, dandone comunicazione al Candidato mediante posta elettronica certificata, ovvero raccomandata con avviso di ricevimento.

7.4. Nel caso in cui la documentazione fosse irregolare o incompleta, potranno essere richieste le opportune integrazioni, che devono essere fornite, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 10 giorni, pena il rigetto della richiesta di iscrizione.

7.5. Al verificarsi della fattispecie di cui al punto 7.4, il termine previsto per l'adozione del provvedimento decorrerà dal perfezionamento dell'integrazione della domanda.

ART. 8 - UTILIZZO E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

8.1. L'elenco fornitori sarà utilizzato, nel rispetto del disposto di cui al Codice, relativamente alle acquisizioni in economia, in affidamento diretto o tramite procedure negoziate senza pubblicazione di un bando, ai fini della consultazione degli operatori economici cui richiedere la presentazione di un'offerta.

8.2. Ciascun operatore economico, in persona del legale rappresentante, è tenuta a comunicare, entro il termine di 60 giorni, qualsiasi variazione od aggiornamento in merito ai fatti dichiarati e sottoscritti nel modulo di richiesta di iscrizione.

8.3. L'elenco deve essere aggiornato dalla Stazione Appaltante senza ritardo rispetto all'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di iscrizione, ovvero alla ricezione dell'aggiornamento o della variazione.

ART. 9 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

9.1. Con riferimento a ciascuna delle categorie merceologiche, di cui all'allegato B all'avviso di costituzione dell'Albo fornitori, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 125 Codice, provvederà ad inviare una richiesta di offerta ad un numero di operatori iscritti in elenco corrispondente a quello previsto nel Codice, a seconda della procedura utilizzata, in base ad un principio di rotazione. Il Consorzio si riserva comunque di procedere all'invio di una richiesta di offerta anche ad un numero di operatori iscritti in elenco superiore a quello previsto dal Codice.

9.2. Il Consorzio non ha l'obbligo di invitare tutte le imprese iscritte all'elenco, né deve fornire adeguata motivazione del mancato invito.

9.3. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di invitare anche operatori economici non iscritti all'elenco.

ART. 10 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Viene prevista dal presente regolamento la cancellazione di un fornitore dall'Albo nei seguenti casi:

- a) su richiesta dell'operatore o in caso di cessazione dell'attività da parte dello stesso;
- b) nel caso di perdita dei requisiti generali di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- c) nel caso di dichiarazione mendace effettuata dall'operatore nei confronti del Consorzio ai fini dell'iscrizione in elenco o nel corso delle procedure di acquisizione di beni, servizi, forniture da parte della Consorzio;
- d) accertata condotta di grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni rese nei confronti del Consorzio;
- e) mancata produzione della documentazione richiesta dal Consorzio ai fini della prova circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione in elenco o nel corso delle procedure di acquisizione di beni, servizi, forniture da parte del Consorzio;
- f) omessa tempestiva dichiarazione relativa alle variazioni intervenute relativamente ai requisiti necessari ai fini della iscrizione all'elenco;
- g) in caso di cessione o affitto di ramo d'azienda relativo all'attività per cui è stata ammessa l'iscrizione o di trasformazione, fusione, scissione societaria; in tali ipotesi, il soggetto subentrante è tenuto, se interessato, a chiedere una nuova iscrizione.

ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE

Il procedimento di cancellazione dall'elenco fornitori deve avvenire nel rispetto del principio del contraddittorio: nel caso in cui il responsabile dell'istituzione e tenuta del registro ravvisi una delle circostanze di cui sopra, o il fondato timore circa la loro sussistenza, comunica all'interessato l'avvio del procedimento di cancellazione dall'elenco, dando termine (non inferiore a quindici giorni) per il deposito di una memoria difensiva. Il provvedimento finale di cancellazione deve essere motivato, dando conto, tra le altre cose, della valutazione degli elementi eventualmente segnalati dall'interessato nella predetta memoria.

ART. 12 – PUBBLICITÀ

12.1. Il presente Regolamento e l'avviso relativo all'istituzione dell'Albo fornitori, con espressa richiesta di far pervenire le proprie candidature, sono pubblicati sul sito internet del Consorzio.

12.2. Il Consorzio provvederà altresì a dare idonea pubblicità a qualsiasi modifica del presente Regolamento.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati, di cui il Consorzio entri in possesso in esecuzione del presente Regolamento saranno raccolti e trattati esclusivamente per finalità consentite dalla legge ed in conformità alle previsioni contenute nella vigente legislazione in materia di protezione di dati personali.

ART. 14 – NORME TRANSITORIE

Gli operatori economici già presenti nell'Albo fornitori tenuto dal Consorzio dovranno riproporre la domanda di iscrizione.